

Sieco s.r.l.
Sicurezza ed ecologia
Via Orzinuovi, 117
25125 BRESCIA
☎ 030 3546541
✉ info@sieco.bs.it
🌐 <https://sieco.bs.it>



Brescia, 29 Marzo 2024

Oggetto: **Informativa SIECO n. 10/2024**

SOMMARIO

NUOVI LIMITI UE PER PIOMBO E DIISOCIANATI

La nuova Direttiva (UE) 2024/869 dovrà essere recepita nel D.Lgs. n. 81/2008 entro il 9 aprile
2026.2





NUOVI LIMITI UE PER PIOMBO E DIISOCIANATI



La nuova Direttiva (UE) 2024/869 dovrà essere recepita nel D.Lgs. n. 81/2008 entro il 9 aprile 2026.

La Direttiva (UE) 2024/869 adotta nuovi valori limite di esposizione professionale per i diisocianati e per il piombo e i suoi composti inorganici e modifica le Direttive 98/24/CE sugli agenti chimici e 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.

I nuovi valori limite di esposizione professionale adottati sono i seguenti:

- riduce l’OEL ponderato su 8 ore per il piombo e i suoi composti dagli attuali $0,15 \text{ mg/m}^3$ a $0,03 \text{ mg/m}^3$ con la Nota “Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia”; il valore limite biologico è pari a $30 \text{ } \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ di sangue fino al 31 dicembre 2028 e in seguito viene ridotto a $15 \text{ } \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$ di sangue;
- introduce dal 31 dicembre 2028 nuovi valori limite per il gruppo dei diisocianati, come OEL ponderato su 8 ore pari a $6 \text{ } \mu\text{g NCO (isocianato, NdA)}/\text{m}^3$ e come OEL su 15 minuti pari a $12 \text{ } \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$, con le Note “Pelle” e “Sensibilizzazione cutanea e respiratoria”; fino al 31 dicembre 2028 si applicano un OEL-8h di $10 \text{ } \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ e un OEL-15min pari a $20 \text{ } \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$.

La Direttiva dovrà essere recepita introducendo modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 entro il 9 aprile 2026, ma vi sarà un periodo transitorio fino al 31 Dicembre 2028, al fine di garantire che vi sia il tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare la prevenzione necessaria e le opportune misure di protezione.



Tra le modifiche di rilievo, rileva la sostituzione della lettera b) dell'articolo 2, comma 1, recante la definizione di “agente mutageno”, ora individuato come:

- « i) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - ii) una sostanza, miscela o procedimento di cui all'allegato I della presente direttiva, nonché una sostanza o miscela liberata nel corso di un processo di cui allo stesso allegato ».
-

AUGURI DI BUONA PASQUA



Cordiali Saluti

SIECO S.r.l.

Sieco s.r.l.

Via Orzinuovi, 117 – 25125 Brescia

C.F. e P.IVA 03327840173 Numero REA: BS – 360147

